

Sentenza n. 518 del 18 luglio 2012 (ud 17 luglio 2012) - della Commissione tributaria regionale di Roma, Sez. XIV - Pres. Spartaco Cellitti - Rel. Spartaco Cellitti.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ROMA
QUATTORDICESIMA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:
CELLITTI SPARTACO - Presidente e Relatore
PENNACCHIA AMBROGIO - Giudice
TARANTINO CRISTOFARO - Giudice
ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2006/12
depositato il 12/04/2012
- avverso la sentenza n. 40/45/11
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 2
controparte:
M.V.
VIA U. S. 54/B 00144 R.
difeso da:
DOTT. CONTI ROMOLO
VIA FRATELLI CERVI 55 00128 ROMA RM
Atti impugnati:
SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 1998
SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 1999
SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2000
SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2001

SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

Il sig. M.V. ha chiesto il rimborso della somma di Euro 16.901,57 indebitamente versata a titolo di Irap per gli anni di imposta dal 1998 al 2001 (8 tra acconti e saldi) con istanza del 07.08.2001 all'AGENZIA DELLE ENTRATE-Ufficio locale di Roma 6 - sostenendo la mancanza di soggettività passiva al tributo in assenza del requisito dell'autonoma organizzazione, svolgendo la sua attività professionale di Ingegnere in forma strettamente individuale, senza l'ausilio di dipendenti o collaboratori e con beni strumentali strettamente necessari alla professione. Aggiunge il contribuente che negli anni considerati ha svolto la sua attività a favore di un unico cliente (Alenia Spazio spa) in quanto esperto nello sviluppo di aerei militari e spesso presso la sede della predetta società dato il carattere di struttura particolarmente sofisticata e specializzata e che per il carattere militare della progettazione era soggetta a particolari forme di controlli di sicurezza e non ammetteva, quindi, la presenza di collaboratori occasionali o fissi.

L'ufficio, al contrario, fonda la legittimità del suo operato sulla base che il professionista dispone di uno studio organizzato, come tale idoneo ad integrare il presupposto di imposta., alla luce dei principi ricavabili dalla sentenza n. 156 del 2001 della Corte Costituzionale e che dichiara notevoli redditi con notevoli spese.

L'ufficio con l'atto di costituzione in giudizio espone una serie di osservazioni sulla natura dell'imposta IRAP" ribadendo che l'elevato livello dei compensi percepiti, la esistenza di quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali piuttosto importanti, spese di rappresentanza portano a configurare la presenza di una struttura autonomamente organizzata come tale soggetta ad Irap.

La CIP di Roma sez.45 con sentenza n.40/45/11 depositata 02.03.2011 accoglie il ricorso motivando sulla inesistenza di beni strumentali rilevanti e sulla inesistenza di compensi a terzi come emerge dalle dichiarazioni fiscali.

Appella l'Ufficio insistendo sulla inesistenza del diritto al rimborso del contribuente per la presenza di requisiti del presupposto imponibile Irap.

Il contribuente resiste in giudizio con memoria di costituzione e controdeduzioni all'appello e ripetendo, genericamente, le osservazioni di ordine generale sul requisito dell'autonoma organizzazione con riferimento ai beni strumentali, ai redditi conseguiti e alle spese contestate.

RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

L'appello dell'ufficio è infondato e va, pertanto, respinto.

Per quanto riguarda gli anni in contestazione deve convenirsi che l'attività svolta dal contribuente non presenta i connotati dell'autonoma organizzazione assoggettabile all'IRAP.

Sul punto, sintetizzando i principi del diritto vivente, mutuati dalla sentenza della Corte Costituzionale (n.156 del 2001) e dalle numerose sentenze della Cassazione, si può ritenere che quel che rileva agli effetti dell'autonoma organizzazione è la concreta possibilità che gli esercenti arti e professioni utilizzino normalmente nell'esercizio della loro attività, personale, beni strumentali e mezzi finanziari idonei a potenziarla. (Cass.n.12078 del 17.092009 ex multis).

Sui compensi.

Secondo i principi ormai consolidati indicati dalle pronunce della suprema corte, l'ammontare dei compensi percepiti è un dato irrilevante ai fini della verifica del presupposto d'imposta in ragione del carattere reale dell'Irap. espressamente predicato dall'[art. 1](#) c. 2 DLgs. n. 446 del 1997.

Il presupposto dell'Irap, infatti, non è il reddito ma l'esercizio abituale di un lavoro autonomo con l'ausilio di una struttura organizzata, cioè di un complesso, autonomo e distinto dalla figura lavorativa del contribuente, capace di creare, come sottolinea la Corte Costituzionale " valore aggiunto" rispetto alla mera attività personale del contribuente. Quel che rileva, ai fini del presupposto d'imposta, è solo l'autonoma organizzazione e non l'entità dei compensi.

In effetti, la ricchezza prodotta dall'impiego coordinato delle proprie facoltà mentali, attitudini e spirito di iniziativa costituisce profitto esclusivamente

derivante dalle capacità del professionista che come tale non può essere ritassato dopo avere scontato l'Irpef quale reddito di lavoro autonomo, in quanto costituirebbe una illegittima duplicazione. (Cass. 26144 e 26681 del 2008; 3678 del 08.02.2007; da ultimo, ordinanza n. 19607 del 16.09.2010 la quale ha definitivamente confermato il principio secondo il quale " i compensi percepiti, seppure consistenti, non sono sufficienti per attribuire l'adeguata organizzazione necessaria per l'assoggettamento all'Irap).

Beni strumentali e spese eccessive.

Dalla documentazione fiscale prodotta dal contribuente, cui incombe l'onere della prova di non avvalersi di una autonoma organizzazione ai fini dell'imposizione IRAP, secondo il canone processuale pacificamente riconosciuto (Cass. sent N. 21578 del 21.10.2010), si rileva che il professionista non si avvale di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, inteso in termini di FUNZIONALITA' effettiva per l'esercizio dell'attività secondo un criterio di normalità tali da giustificare alcune quote minime di ammortamento dei beni medesimi, considerando che ad ogni attività di lavoro autonomo corrisponde una più o meno definita area di beni strumentali indispensabili: autovettura ed altri mezzi di locomozione, telefonini, televisori, computers con annessa stampante, una biblioteca, banchi di lavoro,, banche dati di letteratura ed altro (Cass. [3679/2007](#); 2030/2009 ex multis). L'essenziale è che il professionista strumentali non eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per (da ultimo: Cass. Ordinanza n.19124 del 06.09.2010; Ord. n.23155 del 16.11.2010 nonché circ. Ag. N.28/10).

Le spese per ammortamento beni strumentali e spese varie di rappresentanza, modeste in sé costituiscono dato equivoco, non evincendosi né che le prime si riferiscono a beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile né che le seconde siano attinenti a rapporti di collaborazione di tipo continuativo ovvero ad attività occasionalmente delegate a terzi, fatto che confermerebbe la assenza di autonoma organizzazione. (Cass. Ordinanza n. 4929 del 27.03.2012)

Si rileva, altresì, che il contribuente non utilizza lavoro altrui nemmeno in maniera saltuaria ed occasionale (Cass. [n.20001](#) del 17.09.2009 ex multis): tanto si rileva dal quadro RE delle dichiarazioni fiscali prodotte). Con la Ordinanza n. 23446 del 19.11.2010 la Cassazione ha ulteriormente precisato sul punto che "è priva del requisito dell'autonoma organizzazione, presupposto impositivo dell'IRAP, l'attività professionale esercitata senza dipendenti e collaboratori e con l'impiego di beni strumentali di modesto valore, a nulla rilevando l'indicazione generica da parte dell'A.F. di dati contabili desunti dalle dichiarazioni annuali e, segnatamente, la valorizzazione di beni strumentali".

Nella fattispecie, il contribuente ha esposto nelle dichiarazioni fiscali prodotte al rigo RE 11 il compenso ZERO per tutti gli anni in considerazione 2000 e 2001, mentre ha prodotto numerose fatture attive attestanti il lavoro prestato a favore della società Alenia Spazio spa in misura quasi assorbente di tutta l'attività professionale svolta dal contribuente come ingegnere militare presso la quale spesso, per ragioni di sicurezza, svolgeva gli incarichi senza l'ausilio di lavoro altrui incompatibile con la tipicità del lavoro specialistico svolto con carattere di segretezza.

L'Ufficio, del resto, non ha contestato tali circostanze, limitandosi a mere ripetizioni di principio in aperta contraddizione con quanto risulta per tabulas dalla documentazione prodotta dal contribuente, sicchè le prove proposte dal contribuente costituiscono fatti non specificamente contestati dall'ufficio e sono posti a base della decisione di accoglimento dell'appello in base al principio della non contestazione di cui all'[art. 115](#) c.p.c. come aggiornato dall'[art. 45](#) L. n. 69 del 2009. ritenuta applicabile in materia. (Cass. [25136](#) del 30.11.09).

In considerazione delle osservazioni sopra indicate, la commissione ritiene la sentenza impugnata corretta, in linea con i principi affermati dalla Cassazione e con l'orientamento efferto dalla stessa A.F. con circ. [n. 45/E](#) del 13.06.2008.

Non è dato ravvisare, pertanto, nell'attività del contribuente una autonoma organizzazione produttiva di reddito assoggettabile all'IRAP onde l'appello dell'Ufficio va respinto con la conferma della sentenza impugnata. Le spese possono essere interamente compensate tra le parti attesa la natura della controversia ancora in fase di evoluzione interpretativa e per la specificità dei profili normativi, dottrinari e giurisprudenziali dedotti dalle parti.

P.Q.M.

respinge l'appello dell'Ufficio e dichiara dovuto, il rimborso richiesto di Euro 16.901,57. Spese compensate.

Roma il 17 luglio 2012.